



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1818**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**O G G E T T O:**

Articolo 16 bis, comma 2, legge provinciale 8 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). Incremento della misura dell'imposta provinciale di soggiorno per l'ambito territoriale della Valle di Non.

Il giorno **19 Ottobre 2015** ad ore **08:35** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**GIOVANNI GARDELLI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'art. 16 bis, c.1 della l.p. 8/2002, istituisce a decorrere dal 1° novembre 2015 l'imposta provinciale di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive previste dalla legge stessa, allo scopo di garantire al turista elevati standard dei servizi.

L'art. 16 bis, c. 2, della l.p. 8/2002 prevede, tra l'altro, che la misura dell'imposta applicabile in ciascuno degli ambiti territoriali previsti dagli art. 8 e 12 quater, c. 3, possa essere incrementata, rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo per pernottamento previsto dal comma 1 (da un minimo di 0,5 euro ad un massimo di 2,5 euro), anche differenziando l'incremento per tipologia di struttura ricettiva, formulata dalle comunità previa obbligatoria audizione dei soggetti previsti all'art. 9 e 12 quater della Legge.

Il successivo c. 10 prevede che per le richieste di incremento della misura dell'imposta presentate dalle comunità nel corso dell'anno 2015, la Giunta provinciale possa stabilire, in deroga a quanto previsto dal c. 2, che l'incremento si applichi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione della deliberazione, o se successivo, dal giorno proposto dalle comunità nelle proprie richieste.

Il regolamento di esecuzione dell'art. 16 bis, emanato con Decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg, ha stabilito all'art. 2 che l'imposta provinciale di soggiorno è determinata per ogni pernottamento nella misura di:

- a) euro 1,30 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a cinque stelle, quattro stelle "superior" e quattro stelle;
- b) euro 1,00 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a tre stelle "superior" e tre stelle;
- c) euro 0,70 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a due stelle o una stella o non classificati;
- d) euro 0,70 per le strutture ricettive diverse da quelle alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale;
- e) euro 0,70 per le strutture ricettive previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettere b), c) e d) della legge provinciale.

In data 13 luglio 2015 è pervenuta da parte della Comunità Territoriale della Val di Non, previa audizione della competente A.p.t., la richiesta d'incremento dell'imposta provinciale di soggiorno nella quale si propone un aumento della tariffa così suddivisa:

- a) euro 1,50 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a cinque stelle, quattro stelle "superior" e quattro stelle;

- b) euro 1,50 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a tre stelle "superior" e tre stelle;
- c) euro 1.50 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a due stelle o una stella o non classificati;
- d) euro 1,50 per le strutture ricettive diverse da quelle alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale;
- e) euro 1,00 per le strutture ricettive previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera b) della legge provinciale.
- f) euro 1,50 per le strutture ricettive previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettere c) e d) della legge provinciale.

La richiesta dell'aumento della misura dell'imposta è supportata e condivisa dal fatto che:

- “- la forbice prezzi fra le diverse tipologie ricettive in Val di Non è minima e rappresenta solo per poche tipologie di ospiti una motivazione di scelta;*
- il complesso dei servizi che la Val di Non può offrire ai propri ospiti grazie all'adesione al progetto "Trentino Guest Card" è quantitativamente e qualitativamente elevatissimo soprattutto se confrontato con quello degli altri territori;*
- la fruizione dei servizi della "Trentino Guest Card" avviene indistintamente da parte degli ospiti delle diverse tipologie ricettive;*
- senza gettito della tassa di soggiorno non vi sono più risorse per un'adeguata offerta turistica in Val di Non e per la sua promozione."*

La richiesta è stata vagliata dagli uffici sotto il profilo della legittimità anche per quanto riguarda la fissazione di una misura uguale per tutte le tipologie ricettive. Il Servizio Turismo, con nota del 29 giugno 2015, ha infatti richiesto formalmente al Servizio Legislativo di considerare se le proposte di incremento del tributo debbano necessariamente tenere conto del criterio di gradualità per tipologia o se possa prevalere un'interpretazione letterale di quanto previsto dal comma 2. Con nota del 15 luglio 2015, il Servizio Legislativo ha evidenziato che dalla norma emerge come l'applicazione della gradualità per tipologia ricettiva non sia un criterio obbligatorio per la proposta di incremento da parte della Comunità, al fine di permettere una gestione dell'imposta che tenga conto delle diverse specificità ricettive territoriali e quindi dando la possibilità sia di ampliare che diminuire il divario tra le diverse tipologie ricettive.

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 bis della l.p. 8/2002, è stato acquisito il parere della competente Commissione del Consiglio provinciale, che si è espressa nella seduta del 15 ottobre 2015.

Con questo provvedimento si prevede pertanto di incrementare la misura dell'imposta provinciale di soggiorno applicata nell'ambito turistico della Valle di Non in conformità alla suddetta richiesta della Comunità territoriale.

Ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 16 bis della l.p. 8/2002;
- visto il D.P.P. 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg;
- visto il parere favorevole in merito all'incremento dell'imposta provinciale di soggiorno della competente commissione legislativa, nella seduta del 15 ottobre 2015, ai sensi dell' art. 16 bis, c. 2 della sopracitata legge provinciale;
- vista la legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

- 1) di incrementare, ai sensi del comma 2 dell'art. 16 bis della l.p. 8/2002, la misura dell'imposta provinciale di soggiorno applicabile nell'ambito territoriale omogeneo della Valle di Non conformemente alla richiesta presentata dalla relativa Comunità territoriale in data 13 luglio 2015, stabilendo i seguenti importi per pernottamento:
  - a. euro 1,50 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a cinque stelle, quattro stelle "superior" e quattro stelle;
  - b. euro 1,50 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a tre stelle "superior" e tre stelle;
  - c. euro 1,50 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale classificate a due stelle o una stella o non classificati;
  - d. euro 1,50 per le strutture ricettive diverse da quelle alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale;
  - e. euro 1,00 per le strutture ricettive previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera b) della legge provinciale;
  - f. euro 1,50 per le strutture ricettive previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettere c) e d) della legge provinciale.
- 2) di stabilire che, ai sensi dell'art. 16 bis, c. 10 della l.p. 8/2002, l'incremento della misura si applichi dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione della deliberazione;

- 3) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

GBA - ALT